



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

BOLLETTINO UFFICIALE

n° 269

15 Giugno 2019

Pubblicazione a diffusione esclusiva nell'ambito dell'Università

SOMMARIO

ATTI NORMATIVI

DECRETO RETTORALE REP N. 914/2019 PROT. N. 113813 DEL 27/05/2019 MODIFICHE AL
REGOLAMENTO STUDENTI EMANATO CON D.R. N. 464/2013 DEL 06/06/2013.....P.2

DECRETI E DELIBERAZIONI

➤ Reclutamento Ricercatori a tempo determinato e Collaboratori ed esperti linguistici

- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 3946 PROT. 102237 DEL 10/05/2019 – APPROVAZIONE
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 971 DEL 20/02/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B)
(SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/C5 STORIA DELLA FILOSOFIA, PER IL SETTORE
SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-FIL/07 STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA P.17
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 3991 PROT. 104127 DEL 14/05/19 – APPROVAZIONE ATTI
DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE
PUBBLICA D.D. 787 DEL 31/01/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A
TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL
SETTORE CONCORSUALE 12/G2 DIRITTO PROCESSUALE PENALE, PER IL SETTORE
SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/16 DIRITTO PROCESSUALE PENALE P.18
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4266 PROT. 111605 DEL 23/05/19 – APPROVAZIONE
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 1315 DEL 22/02/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B)
(SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 08/E2 RESTAURO E STORIA DELL'ARCHITETTURA,
PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/18 STORIA DELL'ARCHITETTURA P.19

➤ Deleghe

- DECRETO RETTORALE n. 919/2019 PROT. N.115749 DEL 28/05/2019 AUTORIZZAZIONE ALLA
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE PRESSO LA
REGIONE EMILIA ROMAGNA PER I CENTRI INTERDIPARTIMENTALI DI RICERCA
INDUSTRIALE CIRI P.20

ATTI NORMATIVI

**DECRETO RETTORALE REP N. 914/2019 PROT. N. 113813 DEL 27/05/2019 MODIFICHE AL
REGOLAMENTO STUDENTI EMANATO CON D.R. N. 464/2013 DEL 06/06/2013****- IL RETTORE**

VISTI

- il R.D. 31/08/1933, n. 1592 'Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore' (art. 149) "Coloro i quali...non sostengano esami per otto anni consecutivi, debbono rinnovare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate";
- la Legge 09/05/1989 n. 168 – "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica";
- la Legge 19/11/1990 n. 341 – "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", in particolare l'art.11;
- la Legge 05/02/1992 n. 104 'Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate';
- la Legge 15/05/1997 n.127 (art.17, co. 95) e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni generali sull'ordinamento degli studi universitari e la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle Università;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27/01/1998, n.25;
- la Legge 02/08/1999 n. 264 - Norme in materia di accesso ai corsi universitari;
- i Decreti Ministeriali 23/12/1999 e 26/06/2000 concernenti la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;
- il Decreto Ministeriale 04/10/2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei settori scientifico-disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali e successive modifiche;
- il Decreto Ministeriale n. 270 del 22/10/2004 – Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con DM 3/11/1999 n.509;
- i Decreti Ministeriali relativi alla determinazione delle classi delle

lauree universitarie e delle classi di laurea magistrale;

- il Decreto Ministeriale 10/09/2010, n.249 concernente la definizione della disciplina della formazione iniziale degli insegnanti;

- la Legge 8/10/2010 n.170 contenente “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” che riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia quali disturbi specifici dell'apprendimento;

la Legge 30/12/2010, n. 240: “ Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;

- il Decreto Ministeriale 12/11/2011 n. 5669 contenente le Linee guida ministeriali che individuano le forme di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti, con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (di seguito “DSA”), delle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione e nelle università;

- il Decreto Rettorale n.1203 del 13/12/2011, così come modificato e integrato con Decreto Rettorale n.739 del 28.06.2017, con cui è stato emanato lo Statuto di Ateneo dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna;

- il Decreto Legislativo n. 19 del 27/01/2012: “Valorizzazione dell'efficienza delle università..”, a norma dell'art.5, co.1, lettera a) della Legge 30/12/2010, n.240;

- il Decreto Legge n. 5 del 9/02/2012, convertito in Legge n. 35 del 04/04/2012, ‘Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo’;

- il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 609 del 06/08/2013 e ss.mm.ii.;

- il Regolamento Studenti, emanato con Decreto Rettorale del 06/06/2013 n. 464 e ss.mm.ii.;

- il Regolamento di Ateneo sulle contribuzioni studentesche approvato con Decreto Rettorale n. 662 del 07/05/2018 e modificato con Decreto Rettorale n. 596 del 02/04/2019;

- il Decreto Ministeriale n. 6 del 07/01/2019 di modifica al DM 987/2016 e ss.mm.ii. concernente: 'Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio'; i pareri favorevoli espressi dal Consiglio Studenti, nella seduta del 6 aprile 2019, e dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 aprile 2019, e la delibera del Senato Accademico del 14 maggio 2019 con la quale sono state approvate le modifiche agli artt. 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13 e 20 del vigente Regolamento Studenti;

RITENUTO

che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per la modifica agli artt. 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13 e 20 del vigente Regolamento Studenti;

DECRETA**ART. 1
(Novellazioni)**

1. Sono apportate, come approvate dagli Organi di Ateneo citati in premesse, le modificazioni al Regolamento Studenti, emanato con DR. 464 del 6/6/2013 e ss.mm.ii., così come riportate all'Allegato A), integrante del presente decreto rettorale.

**ART.2
(Testo coordinato)**

1. Per favorire la comprensione delle modifiche apportate si riporta, in allegato B), il testo coordinato del Regolamento Studenti, a mero titolo informativo, privo di valore normativo.

**ART.3
(Vigore ed efficacia)**

1. Le predette modifiche entrano in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

2. Il presente Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Università.

Bologna, lì 27/05/2019

IL RETTORE

prof. Francesco Ubertini

Allegato A) Integrante**MODIFICHE AL REGOLAMENTO STUDENTI EMANATO CON****DR. N. 464/2013 DEL 06/06/2013 e ss.mm.ii.**

- All'art. 3 – Iscrizione a corsi di studio – il co. 3 è sostituito come segue:

“”Art. 3 co.3

Per il tempo necessario all'espletamento delle procedure finalizzate all'accesso a un corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico, può essere consentita l'iscrizione di studenti non ancora in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, a condizione che lo conseguano entro il termine ultimo **fissato dagli Organi competenti**. E' fatta salva ogni altra disposizione contraria, prevista da fonti normative che disciplinino i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico **o contenuta nei bandi per l'accesso ai corsi di studio a numero programmato nazionale.**””.

- All'art. 4 – Iscrizione ad anni successivi al primo – il co. 2 è sostituito come segue:

“”Art.4 co.2

L'iscrizione ad anni di corso successivi al primo si apre con il pagamento della prima rata della quota annuale di contribuzione a carico dello studente. E' in regola con l'iscrizione lo studente che assolve al pagamento delle singole rate della quota annuale di contribuzione nelle scadenze fissate dagli Organi competenti.””.

- La rubrica dell'art. 5 – Conseguimento di nuovo titolo accademico - e il co. 2 dell'art. 5 sono sostituiti come segue:

“”Art. 5 –Conseguimento di nuovo titolo accademico e domande di riconoscimento crediti.**Art.5 co.2**

Le domande di riconoscimento della carriera svolta o dei crediti utili **devono** essere presentate al Consiglio di corso di studio competente **nell'anno accademico d'immatricolazione** ed entro il termine **finale** delle **immatricolazioni con indennità di mora** stabilito annualmente dagli Organi competenti.””.

- L'art.6 - Iscrizione alla laurea magistrale – è sostituito come segue:

“Art. 6 – Iscrizione alla laurea magistrale

1. Per l'ammissione al corso di laurea magistrale, è richiesto il possesso dei requisiti curriculari previsti dal regolamento di corso di studio. Eventuali integrazioni dei requisiti curriculari devono essere acquisite prima della verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.

2. Lo studente può iscriversi alla verifica dell'adeguatezza della personale preparazione anche in mancanza del titolo di laurea, a condizione che sostenga la prova finale entro il termine ultimo **fissato dagli Organi competenti**. Laddove sia previsto apposito bando per la verifica, la prova finale deve essere sostenuta entro il termine stabilito dal bando e comunque non oltre il termine ultimo **fissato dagli Organi competenti**. Decorso inutilmente tale termine lo studente decade a tutti gli effetti dall'iscrizione alla laurea magistrale.

3. Lo studente, che ha superato la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione di cui al comma 1, può iscriversi al corso di laurea magistrale anche in mancanza del titolo di laurea, a condizione che sostenga la prova finale entro il termine ultimo **fissato dagli Organi competenti**. Laddove sia previsto apposito bando per la verifica, la prova finale deve essere sostenuta entro il termine stabilito dal bando e comunque non oltre il termine ultimo **fissato dagli Organi competenti**. Decorso inutilmente tale termine lo studente decade a tutti gli effetti dall'iscrizione alla laurea magistrale.

4. Lo studente non può acquisire crediti formativi del corso di laurea magistrale finchè non abbia conseguito il titolo di laurea. Fanno eccezione specifici accordi di percorso integrato con Università estere.

5. Per i corsi di laurea magistrale a numero programmato, lo studente è ammesso a sostenere le prove per l'accesso, anche in mancanza del titolo di laurea, fermo restando il possesso dei requisiti curriculari di cui al comma 1. Il titolo di laurea deve essere comunque conseguito entro il termine **fissato dagli Organi competenti**. Laddove sia previsto apposito bando per la verifica, la prova finale deve essere sostenuta entro il termine stabilito dal bando e comunque non oltre il termine ultimo **fissato dagli Organi competenti**. Decorso inutilmente tale termine lo studente decade a tutti gli effetti dall'iscrizione alla laurea magistrale.””

- La rubrica dell'art. 10 e l'art. 10 – Quota annuale di contribuzione e altre indennità - sono sostituiti come segue:

“Art.10 – Contribuzioni studentesche

1. Le contribuzioni dovute dagli studenti a copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi sono disciplinate dal Regolamento d'Ateneo sulle contribuzioni studentesche emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 254 della Legge 232/2016.

2. Il medesimo Regolamento disciplina altresì i contributi per servizi prestati su richiesta dello studente.””.

- All'art. 12 – Trasferimento ad altro Ateneo – il comma 3 è abrogato.

- All'art 13 – Passaggi ad altro corso di studio dell'Università di Bologna – il comma 7 è abrogato.

- All'art. 20 – Rinuncia agli studi – il co. 2 è sostituito come segue:

”Art. 20 co. 2

La dichiarazione di rinuncia sottoscritta produce la perdita della condizione di studente dal momento della presentazione all'ufficio Segreteria studenti competente, **fatta salva l'applicazione del Regolamento delle contribuzioni studentesche, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 254 della Legge 232/2016.**”

ALLEGATO B)

TESTO COORDINATO del Regolamento Studenti, ai sensi della Legge 240/2010 e dello Statuto di Ateneo, emanato con DR. n. 1203 del 13.12.2011 e ss.mm.ii., integrato con le modifiche apportate dall'Allegato A) Regolamento Studenti, emanato con DR. n. 464/2013 del 06/06/2013 e ss.mm.ii.

Regolamento Studenti

emanato con DR. 464/2013 del 06/06/2013 modificato con DR. 914 del 27/05/2019

INDICE

TITOLO I – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1 – Definizioni

ART. 2 – Ambito di applicazione

TITOLO II – ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO

ART. 3 – Iscrizione a corsi di studio

ART. 4 – Iscrizione ad anni successivi al primo

ART. 5 – Conseguimento di nuovo titolo accademico *e domande di riconoscimento crediti*

ART. 6 – Iscrizione alla laurea magistrale

ART. 7 – Studenti a tempo parziale e percorso breve

ART. 8 – Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero

ART. 9 – Documenti di riconoscimento e credenziali

ART. 10 – *Contribuzioni studentesche*

ART. 11 – Modalità di accertamento della frequenza e di svolgimento delle attività formative

TITOLO III – MODIFICAZIONI DELLA CONDIZIONE DELLO STUDENTE

ART. 12 – Trasferimento ad altro Ateneo

ART. 13 – Passaggi ad altro corso di studio dell'Università di Bologna

ART. 14 – Trasferimenti da altro Ateneo

ART. 15 – Opzione dagli ordinamenti previgenti al nuovo ordinamento

ART. 16 – Verifica delle conoscenze per l'accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico e verifica dell'adeguatezza della personale preparazione per l'accesso ai corsi di laurea magistrale - Principi

ART. 17 – Sospensione

ART. 18 – Interruzione degli studi

ART. 19 – Decadenza

ART. 20 – Rinuncia agli studi

TITOLO IV – DIRITTI E DOVERI DELLO STUDENTE

ART. 21 – Certificazione e titoli

ART. 22 – Partecipazione ai procedimenti amministrativi

ART. 23 – Norme di disciplina

ART. 24 – Procedimento disciplinare

ART. 24 bis – Sospensione dei termini del procedimento disciplinare

ART. 24 ter – Provvedimenti disciplinari**ART. 25 – Registrazione dei provvedimenti disciplinari****ART. 26 – Programmazione di esami o valutazioni finali di profitto****ART. 27 – Rappresentanti degli studenti****TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI****ART. 28 – Disposizioni finali****TITOLO I – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE****Articolo 1 – Definizioni**

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

- a) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale o di autoapprendimento;
- b) per carriera, l'insieme di atti e attività, preordinati al conseguimento del titolo accademico, compiuti dallo studente;
- c) per corso di studio, i corsi idonei a conseguire una laurea, una laurea specialistica o magistrale, un diploma di specializzazione;
- d) per corsi di studio internazionali, ovvero i corsi di studio i cui percorsi sono integrati con quelli di Istituzioni estere e che possono portare al rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti, i corsi di studio che rientrano in progetti di sperimentazione approvati dagli Organi competenti in tema di internazionalizzazione;
- e) per credito, la misura dell'impegno complessivo di apprendimento, compreso lo studio individuale richiesto ad uno studente, di cui all'art. 1 lettera h) del regolamento didattico di Ateneo dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, di seguito Università di Bologna;
- f) per immatricolazione, l'iscrizione dello studente a un corso di studio di una delle università italiane per la prima volta nella sua vita;
- g) per iscrizione, l'ammissione di studenti già immatricolati al medesimo o ad altro corso di studio per l'anno accademico corrente;
- h) per corsi professionalizzanti, quelli previsti dall'art. 22 dello Statuto d'Ateneo: master di I e II livello, corsi di alta formazione, corsi di formazione permanente e corsi intensivi, disciplinati dal relativo regolamento;
- i) per obbligo formativo aggiuntivo, le attività formative preordinate all'assolvimento e alla verifica dei debiti formativi, di cui al regolamento didattico di Ateneo;
- j) per ordinamenti nuovi, gli ordinamenti dei corsi di studio attivati a seguito e in conformità al DM 270/04;
- l) per ordinamenti previgenti, gli ordinamenti dei corsi di studio attivati anteriormente all'entrata in vigore del DM 270/04;
- m) per studenti, coloro che sono iscritti o aspirano all'iscrizione ad un corso di studio o a un corso professionalizzante;
- n) per studenti a tempo parziale, coloro ai quali è riconosciuta questa condizione sulla base dei criteri deliberati dagli Organi competenti;
- o) per portale, il sito di riferimento dell'Università di Bologna;
- p) per dirigente, il responsabile dell'Area didattica e servizi agli studenti o dei Campus scientifico – didattici della Romagna, a seconda delle rispettive competenze;
- q) per credenziali istituzionali, le credenziali di autenticazione appositamente attribuite mediante il Directory service d'Ateneo o altri dispositivi di identificazione forniti dall'Ateneo il cui utilizzo è disciplinato da apposito regolamento;
- r) per casella di posta elettronica istituzionale, la casella e-mail resa disponibile allo studente con la registrazione nei sistemi informatici dell'Ateneo e accessibile con le credenziali istituzionali;
- s) per prova di verifica delle conoscenze, l'accertamento dell'adeguata preparazione iniziale, di cui al regolamento didattico di Ateneo;
- t) per requisiti curriculari, gli elementi del percorso formativo, il cui possesso è richiesto per l'ammissione ad un corso di laurea magistrale;

- u) per adeguatezza della personale preparazione, il livello delle conoscenze e delle competenze verificato con modalità definite nei regolamenti didattici di corso di studio e il cui possesso è richiesto per l'ammissione ad un corso di laurea magistrale;
- v) per regolamento didattico di Ateneo, il regolamento di Ateneo emanato ai sensi dell'art. 11 del DM 270/04;
- w) per ufficio Segreteria studenti, l'ufficio dell'Università di Bologna che gestisce amministrativamente le carriere degli studenti di un determinato corso di studio;
- x) per decreto o decreti ministeriali, uno o più decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli studenti dell'Università di Bologna, per quanto compatibile con ogni altra fonte normativa che disciplina i corsi di laurea, laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato. I corsi di specializzazione, di dottorato di ricerca, i corsi professionalizzanti e i corsi previsti dal DM 249/2010 sono disciplinati da appositi regolamenti.

TITOLO II – ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO

Articolo 3 – Iscrizione a corsi di studio

1. L'iscrizione ad un corso di studio dell'Università di Bologna, si effettua esclusivamente per via telematica, salvo esplicite deroghe connesse alla tipologia di studente o a particolari situazioni individuali, nei modi e nei termini stabiliti annualmente dagli Organi competenti. Sono fatte salve le disposizioni annuali disciplinate dagli specifici bandi per l'ammissione ai corsi.
2. Per i corsi di studio internazionali gli Organi competenti stabiliscono appositi termini e modalità relative alle iscrizioni.
3. Per il tempo necessario all'espletamento delle procedure finalizzate all'accesso a un corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico, può essere consentita l'iscrizione di studenti non ancora in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, a condizione che lo conseguano entro il termine ultimo **fissato dagli Organi competenti**. E' fatta salva ogni altra disposizione contraria, prevista da fonti normative che disciplinino i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico **o contenuta nei bandi per l'accesso ai corsi di studio a numero programmato nazionale**.

Articolo 4 – Iscrizione ad anni successivi al primo

1. Fino al conseguimento del titolo di studio, lo studente deve iscriversi senza soluzione di continuità a tutti gli anni di corso previsti dal percorso scelto.
2. **L'iscrizione ad anni di corso successivi al primo si apre con il pagamento della prima rata della quota annuale di contribuzione a carico dello studente.** E' in regola con l'iscrizione lo studente che assolve al pagamento delle singole rate della quota annuale di contribuzione nelle scadenze fissate dagli Organi competenti.
3. Sono tenuti a ripetere l'iscrizione al medesimo anno:
 - a) gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi di cui al regolamento didattico di Ateneo, nel primo anno, entro i termini definiti dagli Organi competenti;
 - b) gli studenti che, già iscritti per l'intera durata dei corsi di studio a frequenza obbligatoria, siano ancora in debito con le attestazioni di frequenza.
4. Sono iscritti in qualità di fuori corso gli studenti che, senza aver conseguito il titolo, si siano iscritti a tutti gli anni di corso previsti in base alla durata normale, e che, per i corsi a frequenza obbligatoria, abbiano ottenuto tutte le attestazioni di frequenza.
5. Il Consiglio di corso di studio può consentire l'iscrizione di studenti agli anni ancora attivi di corsi di studio disattivati, previo riconoscimento dei crediti maturati.

Articolo 5 – Conseguimento di nuovo titolo accademico e domande di riconoscimento crediti

1. Fatti salvi i requisiti di ammissione previsti per l'accesso, coloro che sono in possesso di un diploma universitario o di una laurea, o di laurea specialistica, conseguiti secondo gli ordinamenti previgenti, possono richiedere l'iscrizione anche a corsi di laurea o laurea magistrale.

2. **Le domande** di riconoscimento della carriera svolta o dei crediti utili **devono** essere presentate al Consiglio di corso di studio competente ***nell'anno accademico d'immatricolazione ed*** entro il termine ***finale delle immatricolazioni con indennità di mora*** stabilito annualmente dagli Organi competenti.

3. Il Consiglio di corso di studio si pronuncia sulla prosecuzione degli studi, in conformità con quanto previsto per i trasferimenti dal regolamento didattico di Ateneo e dal presente regolamento, dandone comunicazione all'interessato in formato elettronico, mediante l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica istituzionale dell'Ateneo, o cartaceo.

Articolo 6 – Iscrizione alla laurea magistrale

1. Per l'ammissione al corso di laurea magistrale, è richiesto il possesso dei requisiti curriculari previsti dal regolamento di corso di studio. Eventuali integrazioni dei requisiti curriculari devono essere acquisite prima della verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.

2. Lo studente può iscriversi alla verifica dell'adeguatezza della personale preparazione anche in mancanza del titolo di laurea, a condizione che sostenga la prova finale entro il termine ultimo ***fissato dagli Organi competenti***. Laddove sia previsto apposito bando per la verifica, la prova finale deve essere sostenuta entro il termine stabilito dal bando e comunque non oltre il termine ultimo ***fissato dagli Organi competenti***. Decorso inutilmente tale termine lo studente decade a tutti gli effetti dall'iscrizione alla laurea magistrale.

3. Lo studente, che ha superato la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione di cui al comma 1, può iscriversi al corso di laurea magistrale anche in mancanza del titolo di laurea, a condizione che sostenga la prova finale entro il termine ultimo ***fissato dagli Organi competenti***. Laddove sia previsto apposito bando per la verifica, la prova finale deve essere sostenuta entro il termine stabilito dal bando e comunque non oltre il termine ultimo ***fissato dagli Organi competenti***. Decorso inutilmente tale termine lo studente decade a tutti gli effetti dall'iscrizione alla laurea magistrale.

4. Lo studente non può acquisire crediti formativi del corso di laurea magistrale finché non abbia conseguito il titolo di laurea. Fanno eccezione specifici accordi di percorso integrato con Università estere.

5. Per i corsi di laurea magistrale a numero programmato, lo studente è ammesso a sostenere le prove per l'accesso, anche in mancanza del titolo di laurea, fermo restando il possesso dei requisiti curriculari di cui al comma 1. Il titolo di laurea deve essere comunque conseguito entro il termine ***fissato dagli Organi competenti***. Laddove sia previsto apposito bando per la verifica, la prova finale deve essere sostenuta entro il termine stabilito dal bando e comunque non oltre il termine ultimo ***fissato dagli Organi competenti***. Decorso inutilmente tale termine lo studente decade a tutti gli effetti dall'iscrizione alla laurea magistrale.

Articolo 7 – Studenti a tempo parziale e percorso breve

1. Gli Organi competenti deliberano sulla possibilità per lo studente di completare i corsi di studio in un tempo inferiore o superiore alla durata normale e sulla relativa modalità organizzativa della didattica e quota annuale di contribuzione, in base alle linee guida annualmente approvate dagli Organi competenti.

2. Le Strutture didattiche possono concordare con gli studenti che attestino, con opportuna certificazione, la loro condizione di lavoratori, modalità di didattica, di studio, d'esame, di ricevimento dei docenti, adeguate alle loro esigenze. Le Strutture didattiche possono altresì riconoscere eventuali attività lavorative svolte come attività di tirocinio attinenti alle finalità didattiche del corso di studio di appartenenza, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dalle linee guida degli Organi competenti.

3. Lo studente che intende frequentare per una durata inferiore alla durata normale del corso di studio deve presentare un piano di studio individuale che è soggetto alla discrezionalità degli Organi competenti.

Articolo 8 – Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero

1. L'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, per l'ammissione al primo anno delle lauree e delle lauree magistrali a ciclo unico, è determinata dall'applicazione degli accordi internazionali vigenti.

2. Per il riconoscimento dei periodi di studio e dei titoli accademici effettuati o conseguiti presso Università o Istituti di istruzione universitari esteri, ai fini dell'ammissione agli anni successivi al primo e della prosecuzione degli studi di qualsiasi livello, è altresì necessaria specifica valutazione dei Consigli di corso di studio, sulla base dei principi stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo. I Consigli operano in base ai principi di equità, non discriminazione, trasparenza e ai criteri di 'comparabilità', stabiliti dagli accordi internazionali. Le decisioni relative al riconoscimento saranno adottate entro i termini fissati dal regolamento di Ateneo dei procedimenti amministrativi. Il rifiuto del riconoscimento sarà adeguatamente motivato da

comprovate e sostanziali differenze e saranno date informazioni sui possibili provvedimenti che il richiedente può adottare, ai sensi della normativa vigente.

3. L'Università di Bologna si impegna, secondo quanto stabilito dagli accordi internazionali a dar seguito ad ogni richiesta ragionevole di informazioni da parte di altre istituzioni o autorità competenti di altri Paesi affinché i titoli di studio ottenuti presso questa istituzione possano essere adeguatamente riconosciuti, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 9 – Documenti di riconoscimento e credenziali

1. A seguito dell'ammissione a un corso di studio, l'Università di Bologna rilascia allo studente una tessera magnetica e le credenziali istituzionali. Le credenziali istituzionali devono essere utilizzate nel rispetto dei principi e delle prescrizioni di cui all'apposito regolamento.

2. La casella di posta elettronica costituisce un canale privilegiato per la comunicazione tra studente e Università.

3. Le credenziali istituzionali possono essere utilizzate come strumento di identificazione all'interno delle strutture da parte del personale universitario, nonché come strumento di autenticazione ai servizi offerti dall'Ateneo.

4. Lo studente è responsabile della corretta conservazione della tessera magnetica.

Articolo 10 – Contribuzioni studentesche

1. Le contribuzioni dovute dagli studenti a copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi sono disciplinate dal Regolamento d'Ateneo sulle contribuzioni studentesche emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 254 della Legge 232/2016.

2. Il medesimo Regolamento disciplina altresì i contributi per servizi prestati su richiesta dello studente.

Articolo 11 – Modalità di accertamento della frequenza e di svolgimento delle attività formative

1. Nei corsi di studio che prevedono l'obbligatorietà della frequenza, i docenti sono tenuti a comunicare per iscritto all'ufficio Segreteria studenti del relativo corso di studio, entro i sette giorni successivi al termine dello svolgimento delle attività formative, i nominativi degli studenti che non hanno ottenuto l'attestazione di frequenza, secondo l'organizzazione interna delle strutture didattiche e degli uffici.

2. In mancanza di tale espressa comunicazione, l'attestazione di frequenza è certificata d'ufficio a tutti gli studenti regolarmente iscritti.

3. I corsi di studio che prevedono l'obbligo della frequenza provvedono, di concerto con la componente studentesca, a determinare le modalità di accertamento della stessa, da riportare espressamente nel portale di Ateneo.

4. Le modalità di svolgimento delle attività formative vengono definite nei regolamenti didattici dei corsi di studio. Viene consentito agli studenti l'utilizzo di strumenti elettronici come sostegno alle lezioni in aula.

TITOLO III – MODIFICAZIONI DELLA CONDIZIONE DELLO STUDENTE

Articolo 12 – Trasferimento ad altro Ateneo

1. Lo studente può trasferirsi ad altro Ateneo presentando domanda al Magnifico Rettore, nei termini stabiliti annualmente dagli Organi competenti.

2. Lo studente è tenuto a versare l'indennità di congedo fissata dagli Organi competenti e a regolarizzare eventuali posizioni debitorie.

3. Il foglio di congedo contenente la carriera dello studente trasferito è trasmesso all'Ateneo presso il quale lo studente ha dichiarato di volersi trasferire.

Articolo 13 – Passaggi ad altro corso di studio dell'Università di Bologna

1. Non è ammessa l'iscrizione contemporanea a più corsi di studio.

2. Il divieto di contemporanea iscrizione a corsi di primo, secondo e terzo ciclo, master di I e II livello e corsi previsti dal DM 249/2010, è disciplinato dai rispettivi regolamenti, fatto salvo il ricorso agli istituti di cui agli articoli 17 e 18 del presente regolamento.

3. La frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca è consentita solo alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
4. E' consentita la contemporanea iscrizione a corsi di studio dell'Università di Bologna e a corsi di studio presso i conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e l'accademia nazionale di danza, secondo le modalità previste con decreto ministeriale.
5. Lo studente che intende passare ad altro corso di laurea o laurea magistrale (o viceversa) deve presentare domanda di passaggio al Magnifico Rettore, nel periodo e con le modalità stabilite annualmente dagli Organi competenti, o nel periodo e con le modalità indicate nel bando di accesso al corso.
6. Lo studente è contestualmente tenuto al versamento della prima rata della quota annuale di contribuzione, qualora non sia stata già versata, dell'indennità di congedo eventualmente fissata dagli Organi competenti e a regolarizzare eventuali posizioni debitorie.
7. Il foglio di congedo con la documentazione relativa allo studente in passaggio è trasmesso al competente ufficio Segreteria studenti. Il Consiglio di corso di studio di destinazione si pronuncia sulla prosecuzione degli studi, sugli eventuali riconoscimenti di crediti e sull'ammissione all'anno di corso, in conformità con quanto previsto dal regolamento didattico d'Ateneo, dal regolamento didattico del corso ed eventuali delibere di massima, dandone comunicazione in formato elettronico, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale, o cartaceo all'interessato.

Articolo 14 – Trasferimenti da altro Ateneo

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attività didattica, il foglio di congedo dello studente proveniente da altro Ateneo deve pervenire entro la data annualmente fissata dagli Organi competenti.
2. Il Consiglio di corso di studio di destinazione si pronuncia sulla prosecuzione degli studi, sugli eventuali riconoscimenti di crediti e sull'ammissione all'anno di corso, in conformità con quanto previsto dal regolamento didattico d'Ateneo, dal regolamento didattico del corso ed eventuali delibere di massima, dandone comunicazione in formato elettronico, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale, o cartaceo all'interessato.
3. L'ammissione degli studenti che si trasferiscono da corsi attivati secondo ordinamenti previgenti è regolata dalle disposizioni del regolamento didattico d'Ateneo sul regime transitorio.

Articolo 15 – Opzione dagli ordinamenti previgenti al nuovo ordinamento

1. Gli studenti iscritti a corsi di studio regolati dagli ordinamenti previgenti possono optare per i corsi di studio di nuovo ordinamento derivanti da trasformazione di corsi esistenti, entro le scadenze stabilite annualmente dagli Organi competenti.

Articolo 16 – Verifica delle conoscenze per l'accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico e verifica dell'adeguatezza della personale preparazione per l'accesso ai corsi di laurea magistrale – Principi

1. Il Consiglio di corso di studio può valutare il percorso formativo compiuto dagli studenti, che si iscrivono a corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico o a corsi di laurea magistrale, a seguito di:

- rinuncia,
- decadenza,
- presentazione di istanza di opzione dai previgenti ordinamenti,
- possesso di un titolo accademico italiano o estero o di sostenimento di attività formative in Università estere,
- passaggio da altro corso di studio dell'Università di Bologna,
- trasferimento da altro Ateneo,

ai fini di considerare assolta la verifica delle conoscenze (per l'accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico) o dell'adeguatezza della personale preparazione, posto il necessario possesso dei requisiti curriculari (per l'accesso a corsi di laurea magistrale), in base a criteri predeterminati nel regolamento didattico del corso di studio, nel rispetto dei principi di coerenza con le conoscenze e preparazione richieste per l'accesso nel corso di studio di destinazione e di non obsolescenza delle conoscenze e competenze professionali acquisite.

Articolo 17 – Sospensione

1. Lo studente iscritto a corsi di primo e secondo ciclo deve chiedere la sospensione degli studi nell'ipotesi di iscrizione a scuole di specializzazione, dottorati di ricerca, corsi previsti dal DM 249/2010 e master, fino al

conseguimento dei relativi titoli, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13; lo studente ha facoltà di chiedere la sospensione degli studi nelle seguenti ipotesi:

- a) iscrizione a Istituti di formazione militare italiani fino a completamento dei relativi corsi;
- b) iscrizione a corsi dell'Accademia di Belle Arti per la durata del corso dell'Accademia stessa;
- c) servizio civile per l'anno accademico in cui ricade lo svolgimento del servizio;
- d) nascita di figlio per l'anno accademico corrispondente o successivo alla data di nascita (la sospensione può essere richiesta da entrambi i genitori);
- e) grave infermità, attestata da certificazioni mediche, di durata complessiva non inferiore a sei mesi, per un periodo non superiore alla durata normale del corso di studio;
- f) grave infermità dei familiari, appartenenti al nucleo familiare del richiedente, attestata da certificazioni mediche di durata complessiva non inferiore a sei mesi, dalle quali discenda un obbligo di cura da parte dello studente, per un periodo non superiore alla durata normale del corso di studio;
- g) grave modifica delle condizioni economiche e patrimoniali del nucleo familiare convivente comprovata da idonea certificazione, conseguenti a licenziamento o trattamento previdenziale determinato da crisi aziendale per un periodo non superiore alla durata normale del corso di studio;
- h) essere soggetti a una pena detentiva, per un periodo non superiore alla durata normale del corso di studio.

2. La sospensione degli studi è richiesta presentando apposita domanda documentata all'ufficio Segreteria studenti competente, anche per il tramite di strumenti digitali resi disponibili a tal fine dall'Ateneo.

3. Qualora lo studente voglia riprendere in seguito gli studi sospesi può presentare domanda dal 1° ottobre dell'anno accademico successivo e non è tenuto a versare la tassa di ricognizione.

4. Negli anni di sospensione lo studente non potrà compiere alcun atto di carriera e le eventuali rate versate devono essere rimborsate, salvo che non si tratti della I rata per l'iscrizione al corso di studio.

5. Ulteriori casi di sospensione per prosecuzione degli studi all'estero sono disciplinati da specifici accordi fra gli Atenei convenzionati.

6. Nei casi disciplinati dall'articolo 13 commi 1 e 2 del presente regolamento, lo studente decade dall'ultima iscrizione.

Articolo 18 – Interruzione degli studi

1. Lo studente che non rinnova l'iscrizione per almeno un anno accademico, al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, interrompe gli studi. Qualora intenda riprendere gli studi, lo studente deve presentare apposita domanda di ricongiunzione della carriera ed è tenuto a versare, per ogni anno di interruzione, una tassa di ricognizione nella misura stabilita dagli Organi competenti.

2. Il pagamento della tassa di ricognizione per un anno accademico in luogo dell'intera quota annuale di contribuzione è dovuto per le domande prodotte a decorrere dal 1° ottobre dell'anno accademico successivo, fermo restando quanto previsto dal comma successivo.

3. Negli anni di interruzione, gli studenti non potranno compiere alcun atto di carriera.

Articolo 19 – Decadenza

1. Le coorti di studenti iscritti per la prima volta al sistema universitario, dall'anno accademico 2008/09 all'anno accademico 2016/17:

a) ai corsi di laurea ex DM 270/2004 o ancora regolati dal DM 509/1999 decadono qualora non conseguano tutti i crediti previsti dal proprio piano di studio entro il termine del quarto anno accademico di iscrizione in qualità di fuori corso o a marzo 2017, se prorogati, a meno che non abbiano conseguito, alla data del 31 marzo dell'anno accademico di decadenza, almeno 105 CFU; questi ultimi decadono, qualora non acquisiscano tutti i crediti previsti dal proprio piano di studio, entro i cinque anni accademici successivi;

b) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, della durata normale di 5 o 6 anni ex DM 270/2004 o ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico ancora regolati dal DM 509/1999, decadono qualora non conseguano tutti i crediti previsti dal proprio piano di studio rispettivamente entro il termine del quinto o sesto anno accademico di iscrizione in qualità di fuori corso più uno, a meno che non abbiano conseguito, alla data del 31 marzo dell'anno accademico di decadenza, almeno 240 e 300 crediti rispettivamente per corsi della durata normale di 5 o 6 anni. Questi ultimi decadono, qualora non acquisiscano tutti i crediti previsti dal proprio piano di studio, entro i tre anni accademici successivi;

c) ai corsi di laurea magistrale ex DM 270/2004 o di laurea specialistica ancora regolati dal DM 509/1999, decadono qualora non conseguano tutti i crediti previsti dal proprio piano di studio entro il termine del quarto

anno accademico di iscrizione in qualità di fuori corso o a marzo 2017, se prorogati, a meno che non abbiano conseguito, alla data del 31 marzo dell'anno accademico di decadenza, almeno 90 CFU. Questi ultimi decadono, qualora non acquisiscano tutti i crediti previsti dal proprio piano di studio, entro i due anni accademici successivi.

2. Le coorti degli studenti iscritti per la prima volta al sistema universitario, dall'anno accademico 2017/18:

a) ai corsi di laurea decadono entro un numero di anni pari al doppio della durata normale del corso di studio a cui sono iscritti, più due anni accademici. In ogni caso decadono gli studenti che, al termine del terzo anno accademico di corso (31 marzo), non avranno conseguito almeno 66 CFU;

b) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico decadono entro un numero di anni pari al doppio della durata normale del corso di studio a cui sono iscritti più due anni accademici. In ogni caso decadono gli studenti che, al termine rispettivamente del quinto o del sesto anno accademico di corso (31 marzo), non abbiano conseguito rispettivamente almeno 120 e 140 CFU;

c) ai corsi di laurea magistrale decadono entro un numero di anni pari al doppio della durata normale del corso di studio a cui sono iscritti, più un anno accademico. In ogni caso decadono gli studenti che, al termine del secondo anno accademico di corso (31 marzo), non abbiano conseguito almeno 48 CFU.

3. Gli studenti che opteranno, dall'a.a. 2017/18, per percorsi di studio flessibili decadranno:

- entro un numero di anni pari a quello del percorso flessibile (6) più due per le lauree;
- entro un numero di anni pari a quello del percorso flessibile (4) più uno per le lauree magistrali;
- entro un numero di anni pari a quello del percorso flessibile (10) più due per le lauree magistrali a ciclo unico.

4. Lo studente iscritto:

- a corsi di studio attivati secondo gli ordinamenti precedenti al DM 509/99, e lo studente che abbia optato o si sia trasferito da questi ai corsi attivati ex DM 509/99 o DM 270/04;

- fino all'anno accademico 2007/08 incluso, a corsi di studio attivati secondo gli ordinamenti ex DM 509/99 e lo studente che abbia optato o si sia trasferito da questi a corsi di studio riordinati ex DM 270/04;

- fino all'anno accademico 2007/08 incluso, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza attivati secondo gli ordinamenti ex DM 270/04;

qualora non sostenga esami o valutazioni finali di profitto per otto anni accademici consecutivi all'anno dell'ultimo esame o a quello di ultima iscrizione in corso, se più favorevole, decade dalla qualità di studente.

5. Per lo studente di cui al comma 4, ai fini della decadenza, gli anni di iscrizione in qualità di ripetente e gli anni di interruzione sono equivalenti all'iscrizione fuori corso.

6. Lo studente di cui al comma 4, se iscritto a tempo parziale, decade entro i termini di cui al medesimo comma 4.

7. Ai fini della decadenza, non sono computati gli anni di sospensione previsti dall'art.17.

8. Lo studente che sia in debito della sola prova finale non decade, qualunque sia l'ordinamento del corso di iscrizione.

9. Per gli studenti con invalidità civile pari o superiore al 66%, gli studenti in possesso dei benefici di cui alla Legge 104/1992 e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) possono essere deliberati specifici termini di decadenza dagli Organi competenti.

10. La decadenza si produce direttamente al verificarsi delle condizioni previste dal presente articolo, senza necessità di preventiva contestazione agli interessati.

11. Lo studente decaduto o rinunciatario, qualora intenda avviare una nuova carriera universitaria presso l'Università di Bologna, è obbligato a iscriversi. Lo studente ha facoltà di richiedere che i crediti già acquisiti siano valutati dal Consiglio di corso di studio ai fini di un possibile riconoscimento, parziale o totale. Il Consiglio di corso di studio delibera altresì circa l'anno di corso di ammissione in base al numero di crediti individuato dal medesimo per l'accesso a ciascun anno. Lo studente decaduto o rinunciatario presso un corso di studio di questa Università, che scelga di iscriversi, entro l'anno accademico successivo a quello di decadenza o di rinuncia, al medesimo corso di studio, ove a numero programmato locale, è esonerato dalla prova di ammissione.

Articolo 20 – Rinuncia agli studi

1. Lo studente può dichiarare irrevocabilmente, in qualsiasi momento, di voler rinunciare a continuare gli studi intrapresi.

2. La dichiarazione di rinuncia sottoscritta produce la perdita della condizione di studente dal momento della presentazione all'ufficio Segreteria studenti competente, *fatta salva l'applicazione del Regolamento delle contribuzioni studentesche, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 254, della Legge 232/2016*.

3. Lo studente che abbia rinunciato agli studi presso qualsiasi Ateneo in Italia, qualora intenda avviare una nuova carriera universitaria presso l'Università di Bologna, è obbligato a iscriversi. Lo studente ha facoltà di richiedere che i crediti già acquisiti siano valutati dal Consiglio di corso di studio, ai fini di un possibile riconoscimento, parziale o totale.

TITOLO IV – DIRITTI E DOVERI DELLO STUDENTE

Articolo 21 – Certificazione e titoli

1. Lo studente in regola con il pagamento della quota annuale di contribuzione – ovvero con le singole rate – ha diritto a ottenere certificazione della sua condizione, dei crediti acquisiti, del titolo di studio conseguito e del diploma supplement, quale relazione informativa allegata al titolo di studio.

2. L'Università di Bologna provvede all'organizzazione delle informazioni e dei dati delle carriere degli studenti mediante strumenti anche di carattere informatico, nel rispetto della normativa vigente.

3. In seguito al superamento della prova finale prevista per i corsi di laurea e di laurea magistrale, l'Università di Bologna rilascia un diploma sottoscritto dal Rettore, dal Presidente della Scuola cui afferisce il corso di studio e dal Direttore generale, recante l'indicazione del titolo conseguito e della classe di appartenenza.

4. In seguito al superamento della prova finale prevista per i corsi di specializzazione, l'Università di Bologna rilascia un diploma, sottoscritto dal Rettore, dal Presidente della Scuola e dal Direttore generale.

5. Nei casi di corsi di studio internazionali, ovvero di corsi di studio integrati con corsi di studio di Università estere che portano al rilascio di titoli doppi, multipli o in forma congiunta, i diplomi sono sottoscritti secondo le modalità definite negli accordi fra le Università partner.

Articolo 22 – Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. L'Università di Bologna assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in merito alle carriere degli studenti, organizza le informazioni e i dati a sua disposizione mediante strumenti anche elettronici, idonei a facilitare l'accesso e la fruizione da parte degli studenti, fatta salva la tutela dei dati personali, secondo la normativa vigente.

2. L'Università di Bologna, utilizzando prioritariamente strumenti informatici, svolge attività di informazione e comunicazione dirette a favorire la conoscenza delle norme del presente regolamento e di ogni altra disposizione relativa alla carriera degli studenti, nonché a favorire la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi.

3. Lo studente ha facoltà di sollecitare l'intervento del Garante degli studenti, qualora si ritenga leso nei propri diritti o interessi.

4. In ogni caso, è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna avverso i provvedimenti relativi alla carriera degli studenti.

Articolo 23 – Norme di disciplina

1. Gli studenti dell'Università di Bologna sono tenuti a osservare comportamenti rispettosi della legge, dei regolamenti universitari, delle libertà e dei diritti di tutti i soggetti che svolgono la loro attività di lavoro o di studio all'interno delle strutture dell'Ateneo. Sono altresì tenuti ad astenersi dal danneggiamento dei beni di proprietà dell'Ateneo o di terzi, che anche temporaneamente vi si trovino, nonché da comportamenti lesivi dell'immagine e del decoro dell'Università, anche al di fuori delle strutture universitarie.

2. Le violazioni delle norme di disciplina dell'Università di Bologna comportano a carico dei trasgressori l'applicazione di provvedimenti disciplinari.

3. Nel caso di comportamenti dello studente che possano configurare anche fattispecie di reato, l'Università di Bologna provvede tempestivamente a informare l'Autorità giudiziaria e adotta i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.

4. L'Università di Bologna si riserva altresì di agire in sede civile e penale, anche al fine di richiedere eventuali risarcimenti dei danni subiti in conseguenza dei comportamenti di cui ai commi precedenti.

5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche agli studenti iscritti e registrati all'Università di Bologna nell'ambito di programmi di scambio con Università estere.

Articolo 24 – Procedimento disciplinare

1. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che invia, tramite lettera raccomandata – o dove possibile via pec - la contestazione di addebiti, entro 30 giorni dal momento della conoscenza dei fatti da parte dell'ufficio competente dell'Ateneo, all'indirizzo di residenza dello studente, oppure, in mancanza, all'ultimo indirizzo comunicato all'Ateneo.
2. La contestazione di addebiti deve necessariamente contenere:
 - a) una dettagliata descrizione dei fatti oggetto di contestazione;
 - b) il responsabile del procedimento;
 - c) l'indicazione del diritto di prendere visione – ed eventualmente estrarre copia - degli atti del procedimento, nonché l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
 - d) la fissazione di un termine, non inferiore a 10 giorni successivi alla ricezione della contestazione, per la presentazione al Rettore di eventuali memorie e osservazioni.
3. Nel caso in cui la lettera raccomandata, inviata all'indirizzo di residenza dichiarato dallo studente, non venga ritirata, decorsi almeno 15 giorni dall'invio della raccomandata, senza che questa risulti consegnata, si procederà alla consegna, in via d'urgenza, tramite ufficiale giudiziario.
4. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 90 giorni dalla contestazione degli addebiti, salvo quanto previsto dall'art. 24 bis. La violazione del termine stabilito dal presente comma comporta, per l'Ateneo, la decadenza dall'azione disciplinare.

Articolo 24 bis – Sospensione dei termini del procedimento disciplinare

1. I termini del procedimento sono sospesi fino alla ricostituzione del Senato Accademico o del Consiglio della Scuola nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento.
2. I termini sono inoltre sospesi per il periodo di tempo necessario allo svolgimento della prima seduta utile degli Organi competenti a deliberare in merito al provvedimento disciplinare, qualora essa non possa avvenire entro il termine previsto per la conclusione del procedimento.
3. Il termine del procedimento è sospeso nei periodi dal 10 al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio.

Articolo 24 ter – Provvedimenti disciplinari

1. Il Rettore, il Senato Accademico e i Consigli delle Scuole esercitano la giurisdizione disciplinare sullo studente ed applicano i provvedimenti disciplinari secondo le vigenti norme di legge.
2. I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati, salva ogni diversa previsione legislativa, sono i seguenti:
 - a) ammonizione;
 - b) esclusione da uno o più esami o valutazioni finali di profitto per un periodo fino a tre mesi;
 - c) sospensione temporanea dall'Università fino ad un massimo di un anno.
3. Il provvedimento di cui alla lettera a) è applicato dal Rettore, sentite le eventuali difese dello studente.
4. L'applicazione del provvedimento di cui alla lettera b) spetta al Consiglio della Scuola, in seguito a relazione del Rettore che illustra l'istruttoria dei fatti contestati.
5. L'applicazione del provvedimento di cui alla lettera c) spetta al Senato accademico, in seguito a relazione del Rettore.
6. Gli effetti del provvedimento disciplinare decorrono dalla data della nota con la quale si comunica allo studente l'esito del procedimento.
7. L'applicazione dei provvedimenti disciplinari deve rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, avuto riguardo alla natura della violazione, allo svolgimento dei fatti e alla valutazione degli elementi di prova.
8. Per i corsi professionalizzanti si rinvia all'apposito regolamento.

Articolo 25 – Registrazione dei provvedimenti disciplinari

1. Tutti i provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera dello studente e riportati nel foglio di congedo.

Articolo 26 – Programmazione di esami o valutazioni finali di profitto

1. La programmazione degli appelli degli esami o valutazioni finali di profitto tiene conto delle date di svolgimento delle prove finali, in particolare nella terza sessione.

Articolo 27 – Rappresentanti degli studenti

1. Gli studenti hanno diritto ad essere rappresentati in tutti i consessi dell'Ateneo, secondo le norme di legge e con le modalità previste dallo Statuto.
2. In caso di concomitanza con attività formative che prevedono la frequenza obbligatoria, la partecipazione certificata alle sedute giustifica l'assenza dello studente. In caso di concomitanza della seduta con esami o valutazioni finali di profitto, il rappresentante può concordare con il presidente della commissione esaminatrice il rinvio dell'appello, previa certificazione della sua presenza durante la seduta.
3. La rappresentanza studentesca ha diritto a spazi dedicati ed attrezzature all'interno di ogni Scuola.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale d'Ateneo.
2. Il presente regolamento, a partire dalla sua entrata in vigore, abroga il regolamento studenti emanato con D.R. n. 899 del 26/06/2008.

DECRETI E DELIBERAZIONI

➤ Reclutamento Ricercatori a tempo determinato e Collaboratori ed esperti linguistici

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 3946 PROT. 102237 DEL 10/05/19
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 971 DEL 20/02/2018 PER IL
RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI
DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/C5
STORIA DELLA FILOSOFIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-FIL/07
STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Filosofia e Comunicazione - FILCOM del 24/11/2017, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 11/C5 Storia della Filosofia, per il Settore scientifico disciplinare M-FIL/07 Storia della Filosofia Antica;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 971 del 20/02/2018;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di

impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 11/C5 Storia della Filosofia, per il Settore scientifico disciplinare M-FIL/07 Storia della Filosofia Antica.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Carlotta Capuccino	74,4/100
2)	Luca Gili	71,7/100

Bologna, 10/05/19

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 3991 PROT. 104127 DEL 14/05/19
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 787 DEL 31/01/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI
1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3
LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/G2 DIRITTO PROCESSUALE
PENALE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/16 DIRITTO PROCESSUALE
PENALE

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze giuridiche - DSG del 13/11/2018, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 12/G2 Diritto Processuale Penale, per il Settore scientifico disciplinare IUS/16 Diritto Processuale Penale;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2018;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 787 del 31/01/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 12/G2 Diritto Processuale Penale, per il Settore scientifico disciplinare IUS/16 Diritto Processuale Penale;

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Silvia Renzetti	75/100

Bologna, 14/05/19

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4266 PROT. 111605 DEL 23/05/19
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 1315 DEL 22/02/2019 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 08/E2 RESTAURO E STORIA
DELL'ARCHITETTURA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/18 STORIA
DELL'ARCHITETTURA**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Architettura - DA del 05/11/2018, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 08/E2 Restauro e Storia dell'Architettura, per il Settore scientifico disciplinare ICAR/18 Storia dell'Architettura;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2018;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 1315 del 22/02/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 08/E2 Restauro e Storia dell'Architettura, per il Settore scientifico disciplinare ICAR/18 Storia dell'Architettura.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Matteo Cassani Simonetti	56,75/100
2)	Gabriele Neri	54,15/100
3)	Silvia Berselli	42,85/100

Bologna, 23/05/19

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

➤
➤ **Deleghe**

**DECRETO RETTORALE – REP. 919/2019 PROT. 115749 DEL 28/05/2019
AUTORIZZAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO
ISTITUZIONALE PRESSO LA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER I CENTRI
INTERDIPARTIMENTALI DI RICERCA INDUSTRIALE CIRI**

IL RETTORE

- Considerato che** la Regione Emilia Romagna si è dotata a partire dall'anno 2002 (Legge Regionale n. 7 del 14/05/2002), di un complesso molto articolato e sempre più strutturato di strumenti per il sostegno e la promozione del sistema regionale della ricerca industriale, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico;
- Considerato che** l'insieme di queste infrastrutture è denominata Rete per l'Alta Tecnologia dell'Emilia Romagna ed è costituita dai Laboratori di ricerca industriale, il cui scopo primario è l'attività di ricerca e di trasferimento tecnologico in regime di accreditamento istituzionale, e dai Centri per l'Innovazione, finalizzati a promuovere l'innovazione e il trasferimento tecnologico, in via prioritaria a beneficio delle imprese del territorio regionale;
- Considerato che** l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna partecipa alla Rete per l'Alta Tecnologia dell'Emilia Romagna attraverso i suoi sette Centri Interdipartimentali di Ricerca Industriale - CIRI, attivati nel 2011 al fine di dare attuazione agli obblighi assunti in seguito alla stipula dell'Accordo di Programma tra Regione, Enti Locali e Università del 18/12/2009 e della convenzione attuativa prot. n. 3187 del 25/01/2011 tra Università di Bologna e Regione
- Considerato che** l'Accreditamento istituzionale è lo strumento obbligatorio di qualificazione attraverso il quale la Regione Emilia-Romagna caratterizza l'appartenenza alla Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna;
- Considerato che** la Regione Emilia Romagna ha istituito il sistema dell'accREDITamento dei Laboratori di Ricerca Industriale e Trasferimento Tecnologico e dei Centri per l'Innovazione perché sia uno strumento idoneo a garantire agli operatori economici e produttivi del territorio, che necessitino di supporto tecnico/scientifico per competere in ambito nazionale ed internazionale, l'accesso a servizi altamente specialistici e ad un'offerta selezionata di competenze e strumentazioni scientifiche;

Premesso che	I CIRI sono Laboratori di Ricerca Industriale regolarmente accreditati presso la Regione Emilia-Romagna secondo gli standard richiesti a partire dal 17/09/2012;
Visto che	con Delibera della Giunta Regionale Num. 951 del 25/06/2018, la Regione ha prorogato l'attuale accreditamento delle strutture al 31/03/2019, data entro cui le stesse avrebbero dovuto presentare apposita domanda di mantenimento, compilando la modulistica che avrebbe dovuto essere resa disponibile sul portale di ASTER;
Visto che	con Delibera della Giunta Regionale n. 1467 del 10/09/2018, la Regione Emilia-Romagna ha adottato un nuovo disciplinare, cui devono rispondere anche le strutture accreditate che intendono mantenere l'accredimento;
Visto che	con Determinazione n. 2643 del 13/02/2019 la Regione ha approvato la modulistica accompagnatoria della domanda e nel contempo ha prorogato ulteriormente la scadenza per la presentazione delle domande al 31/05/2019.
Considerato che	il mantenimento dell'accredimento istituzionale da parte dei CIRI dell'Ateneo è condizione per l'accesso al contributo erogato dalla Regione Emilia-Romagna a favore dei progetti finanziati nell'ambito del Bando approvato con DGR 986/2018 per "Progetti di ricerca industriale strategica rivolti agli ambiti prioritari della strategia di specializzazione intelligente" a cui l'Ateneo ha partecipato ottenendo un finanziamento complessivo di Euro 7.587.450,92 per 31 progetti finanziati;
Considerato che	la presentazione della domanda determina la proroga automatica dell'Accreditamento fino all'espletamento della pratica, che si conclude con il provvedimento di rilascio e/o diniego motivato;
Considerato che	la presentazione della domanda avviene tramite un applicativo on line a firma del Legale Rappresentante dell'Ente;
Considerato che	si sono resi necessari degli approfondimenti con ASTER e la Regione Emilia-Romagna su alcuni requisiti inerenti la domanda per l'accredimento, ivi incluso se la sottoscrizione avrebbe dovuto essere completata a cura del Magnifico Rettore o dei Direttori dei CIRI, e che le risposte sono pervenute in una data incompatibile con la presentazione delle pratiche all'esame degli Organi Accademici competenti;
Visto	lo Statuto Generale di Ateneo ed in particolare l'art. 4, comma 5, che demanda al Rettore l'assunzione di provvedimenti urgenti in caso di necessità;

DECRETA CHE

- Autorizza la presentazione della domanda di mantenimento dell'accredimento istituzionale per ciascuno dei sette CIRI:

-
- o CIRC Aerospaziale
 - o CIRC Agroalimentare
 - o CIRC Edilizia e Costruzioni
 - o CIRC Fonti Rinnovabili, Ambiente, Mare ed Energia- FRAME
 - o CIRC ICT
 - o CIRC Meccanica Avanzata e Materiali
 - o CIRC Scienze della Vita e Tecnologie della Salute;
- delega il Direttore di ciascun CIRC alla sottoscrizione della domanda di accreditamento;
 - il presente Decreto Rettorale sarà sottoposto alla ratifica degli Organi Accademici nella prima seduta utile.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Marco Degli Esposti

IL RETTORE
Prof. Francesco Ubertini
